

////////////////////////////////////

**TRIBUNALE CIVILE DI SIRACUSA
SEZIONE LAVORO
RICORSO EX ART.414 CPC**

Nell'interesse della Sig.ra **GRETI ROSARIA**, (C.F. GRSRSR70E41A028M) nata a Acireale l'1 maggio 1970, ed ivi residente in Corso Sicilia, 43, rappresentata e difesa, giusta procura rilasciata su foglio separato da ritenersi in calce al presente atto, dall'Avv. Giovanni Valenti (C.F. VLNGNN88H07F158O) il quale dichiara di voler ricevere le comunicazioni di cancelleria all'indirizzo pec giovanni.valenti88@pec.it, elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore sito in Catania alla via Ughetti, n. 16

CONTRO

- **Ministero dell'Istruzione e del Merito** (già Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca), in persona del Ministro *pro tempore*;
- **Ufficio Scolastico regionale per la Sicilia**, in persona del legale rappresentante *pro tempore*;
- **Ufficio Scolastico Regionale – Ambito territoriale di Catania**, in persona del legale rappresentante *pro tempore*;

PER L'ACCERTAMENTO

Del diritto di parte ricorrente ad essere assegnata presso l'ambito territoriale Sicilia prioritariamente indicato in domanda del piano di mobilità straordinario di cui alla L.n. 107/2015 (c.d. Buonascuola).

PREMESSE IN FATTO

Parte ricorrente è una docente di scuola primaria attualmente in forze presso l'Istituto Comprensivo Statale "Riccardo da Lentini" di Lentini, che ha preso parte al piano di mobilità interprovinciale per l'a.s. 2016/2017 nell'ambito della fase C, poiché assunta da GAE durante la fase C del piano di assunzioni 2015/2016.

Con domanda di mobilità territoriale, l'odierna deducente chiedeva l'assegnazione dell'ambito a livello nazionale, secondo l'ordine di preferenze territoriali ivi specificato, indicando quale prima preferenza l'Ambito Sicilia 0006 – Catania.

Successivamente alla pubblicazione del Bollettino Miur dei trasferimenti per la Scuola Primaria, la ricorrente apprendeva di essere stata assegnata all'ambito territoriale Lazio 0012, che corrispondeva alla 30esima scelta.

In tale documento, parte ricorrente apprendeva che, nonostante fosse in possesso di un punteggio pari a 18 punti (12 di servizio + 6 ricongiungimento al coniuge) e fosse destinataria di un ordine di chiamata prioritario (appartenendo ella alla fase C), erano stati effettuati trasferimenti di soggetti presso sedi indicate in via prioritaria e con punteggio inferiore.

Invero, la mancata assegnazione della ricorrente presso uno degli ambiti della regione Sicilia, nell'ordine indicato in domanda, è frutto dell'illegittimo meccanismo che ha regolato le operazioni di mobilità.

Ed infatti, secondo quanto previsto dai tabulati pubblicati dall'Amministrazione resistente,



////////////////////////////////////

risultano essere stati trasferiti su posti della provincia di Catania, e comunque negli altri ambiti territoriali indicati in domanda dalla ricorrente, svariati aspiranti, pur dotati di punteggio di gran lunga inferiore a quello della ricorrente medesima.

Catania	FUSTO	ELVIRA	28/02/1962	CT	18	B3	SICILIA	AMBITO	9
Catania	CARBONARO	LETIZIA	22/06/1969	CT	18	B3	SICILIA	AMBITO	9
Catania	GRASSO	AGATA	27/09/1972	CT	18	B3	SICILIA	AMBITO	9
Catania	MAUGERI	GRAZIELLA	30/10/1973	CT	18	B3	SICILIA	AMBITO	9
Catania	CANNAVO'	MARIA	10/11/1977	CT	18	B3	SICILIA	AMBITO	9
Catania	AMATO	ELISA	09/04/1978	CT	18	B3	SICILIA	AMBITO	9
Catania	NIBALI	VALERIA	28/06/1979	CT	18	B3	SICILIA	AMBITO	9
Catania	MESSINA	MARILENA	29/07/1981	CT	18	B3	SICILIA	AMBITO	9
Catania	BONTEMPO	ROSALIA	14/11/1982	EN	18	B3	SICILIA	AMBITO	9
Catania	MONTAGNA	MARIA	22/10/1983	CT	18	B3	SICILIA	AMBITO	9
Catania	TERRANOVA	BENEDETTA	11/02/1984	CT	18	B3	SICILIA	AMBITO	9
Catania	RAPISARDA	LUCIA	27/12/1960	CT	17	B3	SICILIA	AMBITO	9
Catania	RUBBINO	DANIELA	01/06/1977	ME	17	B3	SICILIA	AMBITO	9
Catania	OLINDO	NADIA	16/07/1978	CT	17	B3	SICILIA	AMBITO	9
Catania	SEMINERIO	CALCEDONIO	24/07/1979	AG	17	B3	SICILIA	AMBITO	9
Catania	DOMINA	LORETTA	24/07/1982	SR	17	B3	SICILIA	AMBITO	9
Catania	FELIS	LOREDANA	03/07/1983	CT	17	B3	SICILIA	AMBITO	9
Catania	MAGRI'	ROSA	28/04/1984	CT	17	B3	SICILIA	AMBITO	9
Catania	FINOCCHIARO	MARIO	06/06/1968	CT	16	B3	SICILIA	AMBITO	9
Catania	PAPPALARDO	VALERIA	17/10/1981	CT	16	B3	SICILIA	AMBITO	9
Catania	LO	MASCOLO	17/06/1965	CT	15	B3	SICILIA	AMBITO	9
Catania	CELANO	CARMELINA	31/05/1969	CT	15	B3	SICILIA	AMBITO	9
Catania	MAZZAGLIA	AGATA	21/07/1970	CT	15	B3	SICILIA	AMBITO	9
Catania	TORRISI	ANNA	22/04/1973	CT	15	B3	SICILIA	AMBITO	9
Catania	FINOCCHIARO	MARCELLA	26/04/1973	CT	15	B3	SICILIA	AMBITO	9
Catania	CAMMARATA	DANIELA	19/09/1974	EN	15	B3	SICILIA	AMBITO	9
Catania	SALINITRI	GRAZIELLA	31/12/1976	CT	15	B3	SICILIA	AMBITO	9
Catania	GALEANO	GRACE	25/02/1980	CT	15	B3	SICILIA	AMBITO	9
Catania	VITRIOLO	ANDREA	04/08/1980	EN	15	B3	SICILIA	AMBITO	9
Catania	RESTUCCIA	DANIELA	16/05/1981	ME	15	B3	SICILIA	AMBITO	9
Catania	D'	ANGELO	30/05/1982	SR	15	B3	SICILIA	AMBITO	9
Catania	PATANE'	IMMACOLATA	17/06/1982	CT	15	B3	SICILIA	AMBITO	9
Catania	SPINELLA	MARIA	03/09/1983	CT	15	B3	SICILIA	AMBITO	9
Catania	PIGNATARO	NICOLA	11/06/1962	CT	12	B3	SICILIA	AMBITO	9
Catania	CARDULLO	TINDARA	26/09/1973	ME	12	B3	SICILIA	AMBITO	9
Catania	CATENA	SEBASTIANA	03/12/1974	CT	12	B3	SICILIA	AMBITO	9
Catania	PIZZO	MARIA	29/10/1976	CL	12	B3	SICILIA	AMBITO	9
Catania	BUONPANE	EMANUELA	24/03/1981	CT	12	B3	SICILIA	AMBITO	9
Catania	MAMMANA	ANGELA	03/08/1982	RG	12	B3	SICILIA	AMBITO	9
Catania	VALASTRO	ROSSELLA	23/08/1982	CT	12	B3	SICILIA	AMBITO	9
Catania	CORTESE	ROSSELLA	13/06/1983	CL	12	B3	SICILIA	AMBITO	9
Catania	ALLEGRA	GIUSEPPA	03/09/1983	CT	12	B3	SICILIA	AMBITO	9
Catania	CASTRO	ROBERTA	11/12/1983	CT	12	B3	SICILIA	AMBITO	9
Catania	SPINELLA	MARIA	07/04/1984	CT	12	B3	SICILIA	AMBITO	9
Catania	GIUFFRIDA	ROSALBA	08/09/1969	CT	38	B3	SICILIA	AMBITO	9
Catania	URSINO	MARIA	26/05/1973	CT	30	B3	SICILIA	AMBITO	9
Catania	ARENA	TIZIANA	09/10/1982	CT	22	B3	SICILIA	AMBITO	9



////////////////////////////////////

Nello specifico, si tratta di soggetti che, al pari della ricorrente, sono stati reclutati con la medesima decorrenza e tutti in **fase C) del piano straordinario di assunzioni ex lege 107/2015 (art. 1, comma 98, lett. c)**, ma assunti mediante lo scorrimento delle graduatorie del concorso 2012.

Detta procedura, invero, appare del tutto illegittima poiché l'amministrazione resistente ha provveduto alla creazione di un accantonamento dei posti, favorendo coloro i quali sono stati reclutati mediante scorrimento delle graduatorie del concorso del 2012.

Questi ultimi, infatti, sono stati collocati dalla contrattazione collettiva integrativa in una fase della mobilità antecedente a quella della ricorrente, con ciò usufruendo di una precedenza all'interno della provincia di assegnazione all'atto dell'assunzione (in specie Catania) e non su scala nazionale come tutti gli altri docenti.

Ed infatti, nella fase B si è assistito alla seguente successione di assunzioni

1. Assunti prima del 2015 che chiedono trasferimento interprovinciale
2. Assunti prima del 2015 che chiedono contemporaneamente trasferimento interprovinciale e passaggio di cattedra/ruolo
3. Assunti da GM 2012 con piano assunzioni legge 107, sia in fase B che in fase C

Per di più, nel momento in cui sono stati resi disponibili i posti su cui effettuare la mobilità territoriale degli altri docenti, si è tenuto conto dei soli posti destinati ai docenti assunti attraverso le fasi B e C del piano straordinario, omettendo quelli reclutati per mezzo della graduatoria del concorso 2012.

Tale irrazionale meccanismo ha fatto sì che la ricorrente si vedesse assegnare a sedi assai deteriori nell'ordine di preferenza e, come nel caso di specie, venisse sorpassata addirittura da docenti con punteggi inferiori e assunti tramite fase D.

In tal senso, infatti, la ricorrente – al fine di scongiurare il grave danno ed irreparabile di dover prestare servizio a Fiano Romano (abbandonando la città di origine e i figli di 9 e 15 anni) – ha dovuto fare ricorso all'autorità giudiziaria mediante un ricorso ex art. 700 c.p.c. con cui ha chiesto l'assegnazione, quantomeno, in una sede che fosse indicata in via prioritaria nel proprio elenco di preferenze e con priorità rispetto a docenti assunti in fase D.

Con ordinanza 492/2017 il Tribunale di Rieti ha riconosciuto il diritto della ricorrente di essere assegnata all'ambito territoriale Sicilia 0026 (Siracusa).

Tuttavia, oggi – essendo pacifica l'erroneità dell'algoritmo e delle modalità con cui si è provveduto ad assegnare i docenti nelle rispettive sedi di mobilità straordinaria – la ricorrente ha interesse ad agire al fine di accertare il proprio diritto ad essere assegnata in via prioritaria in una delle sedi indicate nell'ambito territoriale di Catania, stante le illegittime previsioni di cui al contratto integrativo per la mobilità per l'a.s. 2016/2017 che meritano di essere censurate secondo i seguenti motivi

IN DIRITTO

IN VIA PRELIMINARE: LE PROCEDURE DI MOBILITA' DEL PERSONALE DOCENTE

Secondo quanto previsto dalla normativa dettata dal legislatore in materia di mobilità del personale docente, mediante gli artt. 462 e 463 del D. Lgs. 297/94:

- “3. I docenti appartenenti ai ruoli provinciali debbono inoltrare domanda ai provveditori agli studi competenti territorialmente, indicando le sedi desiderate in ordine di preferenza.*
- 4. Le domande di trasferimento debbono essere presentate tramite il provveditore agli studi che amministra il ruolo cui gli aspiranti al trasferimento appartengono.*



////////////////////////////////////

5. I provveditori agli studi competenti a disporre il trasferimento formano una graduatoria degli aspiranti sulla base della tabella di valutazione di cui all'articolo 463, con l'osservanza delle precedenze previste per particolari categorie di docenti”.

“I trasferimenti a domanda sono disposti tenuto conto dell'anzianità di servizio di ruolo, delle esigenze di famiglia e dei titoli da valutarsi sulla base di apposita tabella approvata con decreto del Ministro della pubblica istruzione sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione. Per il personale direttivo è valutabile la durata del servizio nel ruolo di appartenenza”.

Di converso, ai sensi del CCNI, il sistema di mobilità territoriale è strutturato su tre livelli (comunale, provinciale ed interprovinciale) le cui regole sono identiche per tutti i partecipanti, basate essenzialmente sul punteggio posseduto.

Le norme che oggi si contestano, invece, hanno totalmente ridisegnato le procedure di mobilità, determinando un'illegittima disparità di trattamento, per mezzo della previsione di una riserva di posti destinata ad una sola categoria di docenti.

Ed infatti, l'art. 6 del CCNI stabilisce che le operazioni di mobilità territoriale e professionale si collocano in quattro distinte fasi (A, B, C e D), che risultano essere direttamente connesse alla “fase di assunzione”.

Per quanto qui di diretto interesse, si consideri che, mentre la ricorrente (assunta da GAE nel 2015/2016) ha dovuto prendere parte alle procedure nazionali di mobilità, gli altri docenti assunti su concorso del 2012 hanno potuto beneficiare di una procedura agevolata mediante trasferimenti provinciali su posti accantonati.

A ben vedere, il CCNI, all'art. 2, comma 3, prevede:

“3. I docenti immessi in ruolo nelle fasi B e C del piano straordinario di assunzioni partecipano alla mobilità al fine di ottenere la titolarità su ambito territoriale. A tal fine i docenti assunti da graduatorie di merito partecipano alla fase B dei movimenti prevista dall'art 6 con preventivo accantonamento numerico dei posti nella provincia di nomina provvisoria”.

Ciò significa che il personale immesso in ruolo da concorso viene movimentato con precedenza rispetto al resto dei docenti, usufruendo di posti già accantonati.

Appare evidente che tali previsioni contrattuali risultano essere manifestamente illegittime con effetti devastanti sulla specifica posizione di parte ricorrente.

La previsione contrattualistica, infatti, non risulta legittimata da alcuna previsione normativa, specie se si considera che il comma 108 dell'art. 1 della Legge 107/2015 non autorizza detti accantonamenti nè movimentazioni prioritarie.

Al contrario, la citata norma si esprime in termini di “posti vacanti e disponibili”, rientrandovi anche quelli resi disponibili dai docenti immessi in ruolo da concorso (comma 96, lett. a).

Così operando, pertanto, parte resistente ha creato un “mini mondo” in cui dettare regole proprie per eseguire le procedure di mobilità, escludendo dai giochi tutti coloro i quali, pur a parità di condizioni, hanno avuto lo svantaggio di essere stati assunti in via prioritaria rispetto ai partecipanti al concorso del 2012.

Così facendo, sono stati esclusi dalle procedure di mobilità cui ha partecipato parte ricorrente proprio quei posti destinati alla categoria “favorita”, pur in presenza di parità di anzianità di servizio.



////////////////////////////////////

Detto modus operandi sconvolge le modalità di formazione di una graduatoria, le quali modalità devono immancabilmente essere ispirate a principi meritocratici e di punteggio, tenuti fermi criteri valevoli per tutti gli aspiranti.

Al contrario, rispetto al caso che ci occupa, si assiste alla paradossale conseguenza per cui docenti con minore punteggio ma partecipanti alla fase B sono stati assegnati a sedi indicate in via prioritaria dalla ricorrente.

A ciò si aggiunga che i docenti mobilitati in via prioritaria rispetto a parte ricorrente nella maggior parte dei casi non risultano essere NEPPURE vincitori del concorso 2012, bensì semplici idonei alla procedura concorsuale.

Per di più il concorso indetto con DDG 82/2012 non aveva valore abilitante, ed era esclusivamente finalizzato all'assunzione dei soli vincitori, ossia dei candidati utilmente collocati nella graduatoria rispetto al numero dei posti messi a concorso. L'inserimento nella graduatoria senza il collocamento in posizione utile ai fini dell'assunzione non dava titolo a nulla: né al conseguimento dell'abilitazione, né ad una futura assunzione mediante lo scorrimento della stessa.

Nessuno dei docenti assunti tramite lo scorrimento della graduatoria del concorso 2012 nella fase C) del piano straordinario di assunzioni è vincitore di concorso.

Qualora ciò venisse contestato, in via istruttoria si chiede sin d'ora di emettere ordinanza ex art. 213 c.p.c. rivolta all'amministrazione scolastica al fine di confermare se i docenti di cui all'elenco sopra riportato sono o meno vincitori del concorso di cui al DDG 82/2012.

La legge 107/2015, pertanto, nel prevedere il reclutamento tramite lo scorrimento delle graduatorie di merito del concorso 2012 non può che essere letta nel senso di procedere alla assunzione dei soli docenti collocatisi in posizione utile ai posti banditi (c.d. vincitori).

Diversamente opinando, essa sarebbe incostituzionale per violazione degli artt. 3 e 97 della Costituzione.

Sennonché, a fronte dell'inutile condizione di "idoneo" nella procedura concorsuale di cui trattasi, tenuto conto della predetta natura della stessa, con DM 356/2014 è stato previsto che *"i candidati inseriti a pieno titolo nelle graduatorie di merito del concorso ordinario ..., ma non collocati in posizione utile tale da risultare vincitori, hanno titolo, a decorrere dall'a.s. 2014/2015, ad essere destinatari di contratto individuale di lavoro a tempo indeterminato, in subordine ai vincitori, ..."*.

Appare, quindi, *ictu oculi* come detta categoria di docenti che, in quanto non collocata in posizione utile in graduatoria, non vantava alcun titolo all'assunzione, né aveva conseguito l'abilitazione all'insegnamento (il bando prevedeva l'abilitazione automatica solo per i vincitori di concorso), si è vista catapultare, senza titolo alcuno, nell'ambito del piano straordinario di assunzioni, e addirittura, senza ragione alcuna, è stata ingiustificatamente privilegiata in sede di mobilità, mediante la riserva in suo favore dei posti nella medesima provincia di assunzione (con sede provvisoria) e mediante l'inserimento in una fase di mobilità precedente a quella riservata ai docenti immessi in ruolo da GAE.

L'illegittimo meccanismo di favore introdotto dal CCNI ha poi fatto sì che detti docenti restassero nelle medesime province, quindi sotto casa, essendo stati loro riservati un numero di posti corrispondente.

Inoltre, è la stessa legge 107/2015, art. 1, comma 196, a stabilire che *"Sono inefficaci le norme e le procedure contenute nei contratti collettivi, contrastanti con quanto previsto dalla presente legge"*.

Cionondimeno, qualora si ritenga che dette previsioni non siano illegittime, si ritiene di dover proporre la seguente



////////////////////////////////////

QUESTIONE DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE

Ove ritenuto che detto *modus operandi* dell'amministrazione sia legittimo, si chiede che codesto decidente sollevi questione di legittimità costituzionale sulle relative disposizioni normative in quanto contrastanti con

- L'art. 3 Cost. nella parte in cui esprime i principi del buon andamento dell'amministrazione pubblica, facendo rilevare i principi di pari opportunità e di non discriminazione, i quali sono sottesi al principio di uguaglianza;
- Art. 51, comma 1, della Costituzione, nella parte in cui dispone che *"tutti i cittadini... possono concorrere agli uffici pubblici... in condizioni di eguaglianza"*.

////////////////////////////////////

Per tutto quanto sopra esposto, parte ricorrente rassegna le seguenti

CONCLUSIONI

Voglia l'Ill.mo Tribunale, respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa, fissata l'udienza di comparizione delle parti, previa disapplicazione o declaratoria di nullità del CCNI sulla mobilità del personale docente del 08.04.2016 nelle parti sopra evidenziate (articolo 2, comma 3, art. 6, Fase B e C e, comunque, ogni altro articolo che dovesse prevedere disposizioni del medesimo tenore di quelle censurate) ivi compresa, ove occorra e nei limiti di interesse l'O.M. 241 dell'8.04.2016

1 - accertare e dichiarare il diritto della ricorrente ad essere trasferita anche in sovrannumero, sulla base del criterio del punteggio, unitamente al personale docente ex comma 96, lett. a) della L. n. 107/2015, assunto nella fase c) del piano straordinario di assunzioni ex L. 107/2015, con decorrenza dall'a.s. 2016/2017, ritenuta e dichiarata illegittima riserva/accantonamento dei posti in favore dei docenti immessi in ruolo dalla graduatoria del concorso ordinario 2012;

2 - per l'effetto, disapplicare, sospendere o annullare gli effetti di ogni provvedimento, ancorché non conosciuto, adottato dall'Amministrazione resistente in ordine alla procedura di mobilità che ha coinvolto l'odierna ricorrente per l'a.s. 2016/2017;

3 - conseguentemente, accertare e dichiarare il diritto della ricorrente, in virtù del punteggio attribuito ai fini della mobilità, al trasferimento anche in sovrannumero in Sicilia ambito 0006 e/o 0009 o secondo l'ordine di preferenza indicato in domanda e comunque secondo il principio di vicinanza territoriale, in ossequio al punteggio vantato.

Quanto sopra, previa eventuale rimessione alla Corte Costituzionale della questione di costituzionalità sollevata in ricorso.

Con vittoria di spese e compensi di difesa.

Ai sensi dell'art. 9 del D.P.R. n. 115/2002 si dichiara la controversia è di valore indeterminabile ed il contributo unificato versato è di €259,00.

Catania, 13 dicembre 2023

Avv. Giovanni Valenti

